



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N° 194 del 10/12/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Segreteria Avviso alle Società	Pag. 2
Risultati gare del 06/07.12.2025 Eccellenza – Promozione – Juniores Regionale Under 19	Pag. 3/4
Giustizia Sportiva Eccellenza – Promozione – Juniores Regionale Under 19	Pag. 5/13

1. Segreteria

AVVISO ALLE SOCIETA'

Si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale Lazio, resteranno chiusi dal 24 dicembre al 28 dicembre e il 31 dicembre 2025.

2. Risultati Gare del 06/07.12.2025

Eccellenza						
GIRONE: A						
DATA	GIORNATA					
7/12/25	14/A	AURELIA ANTICA AURELIO	SORIANESE	1	-	2
		CIVITAVECCHIA CALCIO 1920	ASTREA	3	-	2
		F.C. RIETI 1936 A.R.L.	PRO CALCIO TOR SAPIENZA	3	-	0
		MONTI PRENESTINI 1919	CAMPUS EUR 1960	0	-	1
		ROMA CITY F.C. A.S.D.	SPORTING NUOVA FLORIDA	1	-	2
		SALARIA FOOTBALL CLUB	GRIFONE GIALLOVERDE	1	-	4
		SS ROMULEA	POMEZIA CALCIO 1957	2	-	1
		VITERBESE S.S.D. A.R.L.	ARANOVA	0	-	2
		W3 MACCARESE	BOREALE	1	-	2
GIRONE: B						
DATA	GIORNATA					
7/12/25	14/A	CASAL BARRIERA	CITTA DI ANAGNI CALCIO	2	-	1
		CERTOSA A.R.L.	GAETA	2	-	0
		FERENTINO CALCIO ARL	VIS SEZZE	0	-	0
		LODIGIANI CALCIO 1972	ARCE 1932	1	-	0
		OTTAVIA	CECCANO CALCIO 1920	2	-	1
		POL.CITTA DI PALIANO	TERRACINA 1925	1	-	5
		ROCCASECCA T.SAN TOMMASO	COLLEFERRO CALCIO	2	-	2
		STERPARO	TIVOLI CALCIO 1919	0	-	3

Promozione						
GIRONE: A						
DATA	GIORNATA					
7/12/25	12/A	ACADEMY LADISPOLI SRL	ATLETICO CAPRANICA	3	-	0
		ATLETICO CIMINA FALISCA	CITTA DI CERVETERI	2	-	0
		ATLETICO MONTERANO	GRIFONE CALCIO	2	-	2
		BORGO PALIDORO	TARQUINIA CALCIO	5	-	0
		DUEPIGRECOROMA	OLIMPUS ROMA	2	-	0
		FIUMICINO S.C. 1926	REAL CAMPAGNANO	1	-	0
		FONTE MERAVIGLIOSA	PIANOSCARANO 1949	1	-	0
		SANTA MARINELLA 1947	URBETEVERE CALCIO	2	-	2
		TOLFA CALCIO	NUOVA PESCARA ROMANA 2004	0	-	0
GIRONE: B						
DATA	GIORNATA					
7/12/25	12/A	AUDACE GENAZZANO SAN VITESE	VIS SUBIACO	2	-	2
		CITTA DI FIANO A.S.D.	NOVA 7	1	-	0
		F.C. PARIOLI A.S.D.	LUISS S.S.D.A R.L.	0	-	0
		FUTBOL MONTESACRO	RIANO CALCIO	0	-	0
		GREGORIANA	BELLEGRA 1962	1	-	0
		PALOMBARA	SPORTING SAN CESAREO	0	-	5
		POGGIO MIRTETO CALCIO	MONTEROTONDO 1935	2	-	0
		REAL TIRRENO	ATHLETIC SOCCER ACADEMY	6	-	5
		VILLA ADRIANA	VILLALBA OCRES MOCA 1952	2	-	0

GIRONE: C				
DATA	GIORNATA			
7/12/25	12/A	CISTERNA CALCIO L.V.P.A. FRASCATI LANUVIO CAMPOLEONE OSTIANTICA CALCIO 1926 PALOCCHIO PONTINIA PRO CALCIO CECCHINA R. MORANDI A.S.D. VIRTUS PIONIERI	LONGARINA TSS 1944 ASD ARICCIA CALCIO PESCATORI OSTIA ATLETICO ARDEA FREGENE MACCARESE CALCIO NETTUNO MONTE SAN BIAGIO ATLETICO LATINA REAL TESTACCIO	0 - 0 1 - 3 0 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 2 0 - 2 3 - 1 2 - 0

GIRONE: D				
DATA	GIORNATA			
7/12/25	12/A	ALATRI ANITRELLA ATLETICO MORENA SSDARL BELMONTE CASTELLO CITTÀ DI CEPRANO CALCIO MAGNITUDO FCCG ROCCA PRIORA RDP CALCIO VIGOR PERCONTI VIVACE GROTTAFERRATA 1922	ATLETICO LARIANO ATLETICO TORRENOVA 1986 REAL SAN BASILIO 1960 CITTÀ MONTE S.G. CAMPANO POLISPORTIVA DE ROSSI ARL POL.CANARINI 1926 RDP FOLGORE AMASENO CYNTHIA 1920 BOVILLE ERNICA CALCIO	7 - 3 3 - 0 0 - 2 1 - 2 0 - 2 0 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 0

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GIRONE: A				
DATA	GIORNATA			
6/12/25	12/A	ACADEMY LADISPOLI SRL ATHLETIC SOCCER ACADEMY BOREALE FONTE MERAVIGLIOSA LONGARINA TSS 1944 ASD OTTAVIA SS VITTORIA ROMA 1908 URBETEVERE CALCIO	CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 FIUMICINO S.C. 1926 CAMPUS EUR 1960 NUOVA TOR TRE TESTE SALARIA FOOTBALL CLUB GRIFONE CALCIO TOR DI QUINTO USD GRIFONE GIALLOVERDE	2 - 1 2 - 1 4 - 1 1 - 3 1 - 2 2 - 3 0 - 1 3 - 3

GIRONE: B				
DATA	GIORNATA			
6/12/25	12/A	ATLETICO 2000 CECCANO CALCIO 1920 CITTÀ DI CIAMPINO COLLEFERRO CALCIO GAETA POLISPORTIVA DE ROSSI ARL SS ROMULEA VIS SEZZE	SAVIO S.R.L. VILLALBA OCRES MOCA 1952 PRO CALCIO CECCHINA VIGOR PERCONTI ATLETICO TORRENOVA 1986 CERTOSA A.R.L. LODIGIANI CALCIO 1972 POMEZIA CALCIO 1957	0 - 6 1 - 2 0 - 2 1 - 3 1 - 2 4 - 2 4 - 1 1 - 1

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 09.12.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO Eccellenza

GARE DEL 23/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice sportivo, preso atto del ricorso proposto dalla Società Gaeta, fatto pervenire nei modi e termini previsti dalle norme vigenti, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, "in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore PARUZZA Davide (nato il 03.03.1994) non avendo scontato la squalifica per n. 1 gara effettiva comminatagli con Comunicato Ufficiale n.133 CR - Lazio del 29.10.2025. Il calciatore, come da squalifica, non è stato impiegato nella prima gara seguente di campionato - Real Cassino/Ottavia disputata il 02.11.2025. Quest'ultima gara è stata successivamente cancellata, come tutte quelle della società Real Cassino, a seguito del ritiro dal campionato di detta società, come riportato nel CU n. 158 del CR - Lazio 13.11.2025.

A seguito dell'annullamento di tutte le gare della società Real Cassino ed a norma dell'art. 21, comma 4, del CGS, la squalifica del Paruzza doveva essere scontata nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra e cioè nella gara Arce/Ottavia del 16.11.2025, laddove invece il calciatore vi ha preso parte, partecipando poi anche alla successiva, di domenica 23.11.2025 contro la società Pol. Gaeta.

Pertanto, per tale motivo, chiede l'applicazione di quanto previsto dal vigente Codice, con la sanzione sportiva della punizione della perdita della gara a carico della Società Ottavia".

Nelle memorie a difesa, la società Ottavia confuta quanto affermato dalla ricorrente evidenziando che il proprio calciatore Paruzza ha regolarmente scontato la giornata di squalifica nella gara disputata contro la società Real Cassino, del 02.11.2025. Detta gara è stata omologata come risulta dal CU n. 147 del CR Lazio, ufficializzando anche il risultato della stessa, senza rilevare irregolarità relative alla partecipazione dei tesserati squalificati.

Pertanto, la società Ottavia chiede il rigetto del ricorso e che la gara in epigrafe sia regolarmente omologata con il risultato acquisito sul campo.

Il ricorso è infondato.

Nella caso in oggetto, va fatto riferimento, in primis, all'art. 53, comma 3, delle NOIF: "Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa".

In secondo luogo, come dal dettato dell'art. 21, comma 4 del CGS: "Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo".

Orbene, nel caso in fattispecie, la società Real Cassino si è ritirata dal campionato di appartenenza con nota trasmessa al CR Lazio in data 12.11.2025 e conseguente delibera riportata sul CU n. 158 del CR Lazio, del 13.11.2025.

Dalla lettura della stessa si rileva che le gare disputate dalla società Real Cassino non sono state annullate (ciò sarebbe potuto accadere solo in virtù di delibere del GS a fronte di irregolarità avvenute nel corso delle stesse), sibbene non hanno valore per la formazione della classifica, mantenendo, invece, il medesimo valore a fronte dei provvedimenti disciplinari scaturiti dallo svolgimento delle gare omologate e/o delle sanzioni che sono state scontate a seguito di tale svolgimento.

Analizzando alla lettera il dettato dell'art. 21 comma 4 del CGS, va quindi rilevato che il calciatore Paruzza, nei cui confronti era stata inflitta la sanzione della squalifica per n. 1 gara, con Comunicato Ufficiale n.133 CR - Lazio del 29.10.2025, aveva regolarmente scontato la giornata di squalifica nella gara Real Cassino/Ottavia del 02.11.2025 vinta dalla società Ottavia, per 0 - 3, regolarmente omologata da questo OG. Nè poteva essere diversamente, atteso che nulla di irregolare fosse avvenuto nel corso della stessa.

Quanto sopra premesso, questo GS, accertata la regolare partecipazione del calciatore PARUZZA Davide alla gara in epigrafe

DELIBERA

- Di respingere il ricorso proposto dalla società Pol. Gaeta;
- Il contributo va incamerato.

ROCCASECCA T.SAN TOMMASO - ARCE 1932

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 176 del 27/11/2025; esaminati il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle Norme Federali, dalla società Roccasecca San Tommaso, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per errore tecnico dell'arbitro poichè "durante un'azione di gioco ed a seguito di un contrasto fra avversari, l'Arbitro viene richiamato da una Assistente Arbitrale che gli comunica di espellere il calciatore n. 22 della nostra società, GROSSI Christian, per un intervento irregolare. Scorettezza inesistente, ma che, eventualmente sarebbe stata commessa da altro calciatore. Alle proteste, l'arbitro risponde che la segnalazione è della Collega e lui non ha visto l'accaduto. La società, pertanto, chiede la ripetizione della gara in oggetto".

Il ricorso è respinto.

Infatti, in virtù dell'art. 65 lett. b del C.G.S. "le questioni che possono essere giudicate dal Giudice Sportivo non prevedono fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti all'esclusiva discrezionalità tecnica da questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di gioco".

DELIBERA

1. di respingere il ricorso proposto dalla società Roccasecca San Tommaso;
2. di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio Roccasecca San Tommaso - Arce 1932 0 - 3;
3. il contributo va addebitato.

GARE DEL 7/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 CECCANO CALCIO 1920

Perchè propri sostenitori, in campo avverso, nel corso della gara accendevano fumogeni e facevano esplodere due petardi. (R. CDC)

Euro 150,00 FERENTINO CALCIO ARL

Perchè persona non identificata, riconducibile alla società, posizionata in una tribuna inaccessibile al pubblico, nel corso della gara, in più occasioni, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 25/ 3/2026

STASI FRANCESCO (SALARIA FOOTBALL CLUB)

Allontanato per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive, dalla tribuna reiterava tale comportamento. Al termine della gara entrava indebitamente nell'area spogliatoi, avvicinando con atteggiamento aggressivo l'arbitro, assumendo altresì comportamento offensivo. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) (R. A e AA)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CIARDI ALESSIO (ARCE 1932)

Per aver rivolto espressioni offensive alla terna arbitrale. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) (R. A e AA)

CIOTTI LORENZO (SALARIA FOOTBALL CLUB)

Espulso per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco ed aver rivolto all'arbitro espressioni offensive. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BONACQUISTI SIMONE (MONTI PRENESTINI 1919)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TOMASSI DIEGO (CITTÀ DI ANAGNI CALCIO)

Per comportamento antisportivo.

TESTA ASCANIO (W3 MACCARESE)

Per somma di ammonizioni.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI VICO FRANCESCO (CITTÀ DI ANAGNI CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

LUPI MARCO (W3 MACCARESE)

Perchè al termine della gara rivolgeva espressioni offensive e minacciose ad un avversario e lo colpiva con uno schiaffo sulla schiena senza causare conseguenze.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ARENA ANIELLO	(ASTREA)	BUSSI CRISTIANO	(ASTREA)
LIBURDI JACOPO	(CECCANO CALCIO 1920)	MOCELLIN FRANCESCO	(CECCANO CALCIO 1920)
PETTI ALESSIO	(F.C. RIETI 1936 A R.L.)	BRUNO JULIAN AGUSTIN	(FERENTINO CALCIO ARL)
FALASCA GIANMARCO	(MONTI PRENESTINI 1919)	ANCINELLI LEONARDO	(POL.CITTA DI PALIANO)
PASTORELLI FRANCESCO	(SALARIA FOOTBALL CLUB)	DE MUTIIS ROBERTO	(W3 MACCARESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PASSIATORE JACOPO (CERTOSA A.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MASSIMIANI GABRIELE	(BOREALE)	MAZZONE DOMENICO	(BOREALE)
GORI ALESSANDRO	(CECCANO CALCIO 1920)	VASCO LORENZO	(CITTA DI ANAGNI CALCIO)
PIZZUTO VALERIO	(COLLEFERRO CALCIO)	ASTA VINCENZO	(FERENTINO CALCIO ARL)
NATIELLO GIUSEPPE	(GAETA)	URBINATI GABRIELE	(LODIGIANI CALCIO 1972)
OTT VALE FACUNDO	(MONTI PRENESTINI 1919)	FE FRANCESCO	(POMEZIA CALCIO 1957)
GUSTAVO		ORIOLESI ANDREA	(SORIANESE)
COMETTI SIMONE	(SALARIA FOOTBALL CLUB)	QUIRINO BENEDETTO	(STERPARO)
POMPONI ALESSANDRO	(SS ROMULEA)		

CAMPIONATO Promozione

GARE DEL 7/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 FIUMICINO S.C. 1926

Perchè, al 15' del secondo tempo, propri sostenitori facevano oggetto del lancio di liquido un assistente arbitrale, raggiungendolo, nonchè di alcuni sputi, uno dei quali lo attingevano al corpo. (R. AA)

Euro 250,00 ROCCA PRIORA RDP CALCIO

Perchè propri sostenitori, nel corso della gara, e in più occasioni, rivolgevano all'arbitro espressioni gravemente oltraggiose. Inoltre, persona non identificata, riconducibile alla società, nel corso della gara rivolgeva anch'essa espressioni offensive all'arbitro.

Euro 150,00 ATLETICO MONTERANO

Perchè propri sostenitori, nel corso della gara, in più occasioni, rivolgevano espressioni offensive alla terna arbitrale ed ai tesserati della società avversaria. (R. AA)

Euro 100,00 L.V.P.A. FRASCATI

Perchè persone non identificate, riconducibile alla società, al termine del primo tempo entravano indebitamente nell'area spogliatoi, nonostante la richiesta da parte della terna arbitrale di chiudere i cancelli di accesso. (R. AA e CDC)

Euro 100,00 PALOMBARA

Perchè, propri sostenitori, rivolgevano espressioni offensive all'indirizzo della terna arbitrale.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 6/ 2/2026

CATANZANI ALBERTO (ROCCA PRIORA RDP CALCIO)

Per aver rivolto alla terna arbitrale espressioni offensive. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) (R. A e AA)

INIBIZIONE FINO AL 6/ 2/2025

CALDARONI RENZO (ANITRELLA)

Allontanato per aver rivolto all'arbitro espressioni irriguardose. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 19/12/2025

VEGLIANTI SILVIO (BELLEGRA 1962)

Allontanato per aver proferito frase blasfema.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ERCOLANI FABRIZIO (PIANOSCARANO 1949)

Espulso per aver rivolto espressioni irrispettose all'indirizzo dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAMPAGNA ANTONIO (GRIFONE CALCIO)

Espulso per doppia ammonizione.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

D OTTAI GABRIEL (ROCCA PRIORA RDP CALCIO)

Espulso per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo dell'arbitro. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

STERPETTI AURELIO (FUTBOL MONTESACRO)
MARIA

CAFORIO ALESSANDRO (SANTA MARINELLA 1947)

SESTA FILIPPO (GRIFONE CALCIO)

SCARAMUZZINO DAVIDE (VIS SUBIACO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COSI EMILIANO (ATHLETIC SOCCER ACADEMY)
COTUGNO CHRISTIAN (CYNTHIA 1920)
BORGHETTI GABRIELE (LONGARINA TSS 1944 ASD)
SANTOVITO GIACOMO (PESCATORI OSTIA)
GIANOTTI ANDREA (POGGIO MIRTETO CALCIO)

CIARLA PIERANGELO (CISTERNA CALCIO)
DAVI MATTEO (GRIFONE CALCIO)
VALENTINI ALESSANDRO (PALOMBARA)
MARINI DANIELE (PIANOSCARANO 1949)
AGLIETTI LORENZO (VILLALBA OCRES MOCA 1952)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TEMPERINI LEONARDO (ATLETICO CAPRANICA)
FERRENTINO MATTEO (FIUMICINO S.C. 1926)
D AURIA DAVIDE (NETTUNO)
CARUANA JACOPO (PESCATORI OSTIA)
GIORDANI DANIELE (ROCCA PRIORA RDP CALCIO)

MASTRELLA FRANCESCO (ATLETICO LARIANO)
MIZZONI GABRIELE (GREGORIANA)
RANIERI DANILO (NOVA 7)
CITRONELLI FEDERICO (REAL TESTACCIO)
BELFIORE VALERIO (VIVACE GROTTAFERRATA 1922)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LAGHIGNA ERIK	(ALATRI)	SOSSAI FABIO	(ALATRI)
SILVESTRI MIRKO	(ANITRELLA)	TRIFELLI RICCARDO	(ATLETICO MONTERANO)
NOTARO FEDERICO	(ATLETICO MORENA SSDARL)	PASTORI MASSIMILIANO	(ATLETICO MORENA SSDARL)
DE BIANCHI ALESSANDRO	(AUDACE GENAZZANOSANVITSE)	PERSECHINI RICCARDO	(BELMONTE CASTELLO)
VILLANI MATTEO	(BOVILLE ERNICA CALCIO)	CERRONE GABRIELE	(CITTA DI CEPRANO CALCIO)
ANDREONI GIANLUCA	(CITTA DI FIANO A.S.D.)	CENTRA DAVIDE	(FOLGORE AMASENO)
DI MARIO LORENZO	(FONTE MERAVIGLIOSA)	FRANCESCHINI EDOARDO	(FUTBOL MONTESACRO)
VISCONTI ALESSIO	(GRIFONE CALCIO)	MARCIANO FRANCESCO ANTON	(MONTE SAN BIAGIO)
OTTAVIANI ANDREA	(NOVA 7)	SCUOTTO FEDERICO	(NOVA 7)
SCIBILIA DANILO	(OSTIANTICA CALCIO 1926)	PANSERA GABRIELE	(POL.CANARINI 1926 RDP)
D ALESSANDRO LUCA	(R. MORANDI A.S.D.)	GERONIMI GIORGIO	(REAL TIRRENO)
MORETTI EMILIANO	(RIANO CALCIO)	PISANO MATTEO	(RIANO CALCIO)
ROSI ADRIANO	(ROCCA PRIORA RDP CALCIO)	DEL MASTRO ALESSIO	(SANTA MARINELLA 1947)
DONNINI ALESSANDRO	(SPORTING SAN CESAREO)	PEROZZI RENATO	(VIGOR PERCONTI)

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 6/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE DA DISPUTARSI IN ASSENZA DI PUBBLICO:

GAETA Euro 400,00

Perchè al termine della gara propri sostenitori tiravano in direzione dell'arbitro bottiglie di plastica, alluminio e vetro, raggiungendolo alla testa ed al corpo. Contestualmente lo attingevano con sputi alla testa ed al volto. Nel contempo entravano indebitamente nell'area spogliatoi persone non identificate, riconducibili alla società, che rivolgevano al direttore di gara espressioni offensive. Questi, giunto nel proprio spogliatoio richiedeva l'intervento della Forza Pubblica che sopraggiungeva successivamente e lo scortava all'uscita dell'impianto sportivo, mentre veniva ingiuriato da altri sostenitori. Sanzione così determinata in virtù di precedenti sanzioni nel corso della stagione.

AMMENDA

Euro 100,00 NUOVA TOR TRE TESTE

Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 25/ 2/2026

NEGRO FABIO (GAETA)

Per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco, avvicinandosi a breve distanza dall'arbitro e rivolgendogli gravi espressioni offensive e minacciose. Veniva allontanato a forza dai propri dirigenti. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MIRABELLA ANDREA (LONGARINA TSS 1944 ASD)

Per aver rivolto espressioni offensive all'arbitro. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

BASILI LORENZO (TOR DI QUINTO USD)

Per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive che reiterava nell'uscire dal recinto di gioco. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARBONARI VITTORIO (COLLEFERRO CALCIO)

Per aver rivolto espressioni offensive ad un calciatore avversario.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BUFFA DAMIANO (VIGOR PERCONTI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2027

DE ANDREIS ANDREA (GAETA)

Espulso per aver rivolto all'arbitro gravi espressioni offensive e minacciose, alla notifica del provvedimento disciplinare metteva entrambe le mani con violenza sul petto dell'arbitro, spingendolo e facendolo arretrare di circa 1 mt., provocandogli, altresì, momentaneo dolore, persistendo poi nel comportamento offensivo. Veniva allontanato a forza dai propri compagni.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI MAGGIO MATTIA (POMEZIA CALCIO 1957)
BELARDO VALERIO (URBETEVERE CALCIO)

SALERNO LUCA (TOR DI QUINTO USD)
DAMIANI LUCA (VIS SEZZE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COMPAGNONE DAVID (CECCANO CALCIO 1920)
TOSI PIETRO (CITTÀ DI CIAMPINO)
MORINI MANUEL (LODIGIANI CALCIO 1972)

AGRESTI EDOARDO MARIA (CERTOSA A.R.L.)
FISSI MATTEO (GRIFONE GIALLOVERDE)
NERI EDOARDO (TOR DI QUINTO USD)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BETTI CHRISTIAN (SAVIO S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VINCI MATTIA (ATLETICO TORRENOVA 1986)
PERNUMIAN MASSIMILIANO (CIVITAVECCHIA CALCIO 1920)
CAPORILLI FEDERICO (COLLEFERRO CALCIO)
CASSANO ANDREA (LONGARINA TSS 1944 ASD)
GRIECO MATTEO (SS VITTORIA ROMA 1908)
DATRI FRANCESCO (VILLALBA OCRES MOCA 1952)

FORTUNA MASSIMILIANO (CERTOSA A.R.L.)
BELLOMO LEONARDO (COLLEFERRO CALCIO)
BETTI MATTEO (FONTE MERAVIGLIOSA)
PIZZELLI MATTIA (SAVIO S.R.L.)
SALVATORI ANDREA (TOR DI QUINTO USD)

IL GIUDICE SPORTIVO
(Alessandro Cavanna)

**Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al
Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del
presente Comunicato**

Pubblicato in Roma il 10 dicembre 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato